

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

R.G. TF n. 1/2026

R.G. PF n. 1/2026

IL TRIBUNALE FEDERALE

nella seguente composizione:

Avv. Mattia Praloran – Presidente estensore

Avv. Alessandro Gioia – Componente

Avv. Roberto Razzini – Componente

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 30 marzo 2026 alle ore 14:30 è convocata attraverso la piattaforma telematica ZOOM l'udienza ai sensi dell'art. 34, comma 3, Regolamento di Giustizia Sportiva FIPE, relativa alla sospensione cautelare da ogni attività federale, da ogni carica e/o incarico sociale o federale eventualmente posseduti per giorni 60 del signor Vincenzo PELLEGRINO, nato a Cosenza ■■■■■■■■■■.

Alle ore 14:30 sono presenti in modalità video conferenza, per il Tribunale Federale l'Avv. Mattia Praloran – Presidente, l'Avv. Alessandro Gioia – Componente Effettivo e l'Avv. Roberto Razzini – Componente Supplente; per la Procura Federale l'Avv. Cristina Varano. È altresì presente il signor Vincenzo PELLEGRINO con gli Avv.ti Jessica Bosco e Gianfranco Vetere, del Foro di Cosenza.

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della riunione nonché danno atto che non siano in atto collegamenti con altri mezzi e/o altri soggetti, che questi non siano comunque presenti, né che altre persone possano accedere al luogo di collegamento durante lo svolgimento dell'udienza.

Si prosegue con la trattazione del procedimento cautelare.

Si dà atto che in data odierna è pervenuta una memoria difensiva da parte dei legali dell'incolpato, unitamente a copiosa documentazione contenente una consulenza di parte forense sul telefono cellulare dell'incolpato stesso e una trascrizione di diverse chat che vedrebbero coinvolti l'indagato e le parti denuncianti.

Si procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3, R.G. FIPE all'audizione del signor Vincenzo PELLEGRINO, il quale così dichiara:

“Personalmente non ho mai utilizzato parole per offendere o deridere le persone denuncianti, se non per scherzo, come frequentemente accadeva. Tra di noi avevamo dei soprannomi.

In data 5 luglio 2025, in particolare, eravamo nel palazzetto dello Sport di Cosenza per della gara.

In una stanza io e i ragazzi ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ e ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ che stavamo giocando a “chi ride perde” con l'acqua in bocca e chi rideva doveva sputare l'acqua addosso

all'altro. Mentre noi ragazzi giocavamo, [REDACTED] stava facendo un video. Le abbiamo chiesto di cancellarlo perché era un momento scherzoso e non volevamo pubblicarlo da nessuna parte.

Per quanto riguarda i fatti di dicembre confermo che c'è stata una discussione con il signor [REDACTED] per motivi futili.

In data 2 dicembre 2025 sono stato aggredito dandomi del "montato di testa" e che avevo un atteggiamento da superiore da parte di tutti i frequentanti della palestra. Il signor [REDACTED] mi ha riferito che anche il mio migliore amico [REDACTED] [REDACTED] aveva parlato di me. Ho fatto chiamare il signor [REDACTED] [REDACTED] per chiarire questo fatto.

Eravamo io, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e abbiamo fatto una chiacchierata di circa 15 minuti. Dopo arrivano [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che iniziano a deridermi dicendomi "coglione", "rimasto" e "frocio" in maniera seria. In più la [REDACTED] mi aveva fatto un video.

Dopo questo fatto arrivava anche la mamma di [REDACTED] [REDACTED] aggredendomi dicendo che lo schifo che facevo ogni giorno doveva finire perché ero un ragazzo esagerato. Io ho detto che stavo cercando di chiarire quanto accaduto tra me e [REDACTED] ma lei non mi faceva parlare.

Infine, riguardo al [REDACTED] [REDACTED] fratello di [REDACTED] riferisco che questo ragazzo lo vedevo al massimo due volte a settimana nell'ambito del Karate, sempre alla presenza del maestro.

In generale voglio precisare che da settembre/ottobre i miei compagni riferivano cose su di me che non avevo mai detto o fatto.

Nego di aver avuto con me tirapugni od armi.

Riferisco dell'esistenza di un video dove c'era il [REDACTED] [REDACTED] che mi riferiva che io avevo "rotto il cazzo". In questo caso inizialmente lui da diversi minuti mi prendeva in giro anche davanti a mia madre, ma né io né lei avevamo reagito, poi però ha continuato screditando anche mio fratello, definendolo un "down disarticolato". Io me la sono presa perché ero nervoso. Nel video si vede anche che [REDACTED] [REDACTED] reagiva e prendeva per la maglietta [REDACTED] [REDACTED] Nel video la [REDACTED] poi si buttava a terra e faceva gesti per screditare i ragazzi della squadra del Karate. Null'altro ritengo di aggiungere".

I difensori si riportano alla memoria difensiva depositata. L'Avv. Vetere porta all'attenzione del fatto che c'era sempre un contesto in cui il clima era sempre scherzoso. Vi era sempre anche una allenatrice presente in chat, che se si fosse esorbitato il clima, sarebbe sicuramente intervenuta.

Si insiste per la revoca della misura cautelare. Non vi sono pericoli di reiterazione e non vi sono pericoli di contatti tra l'incolpato e i denunciati.

La Procura Federale contesta la goliardia delle dichiarazioni e ritiene non giustificabile il contenuto delle chat e delle affermazioni proferite.

La Procura Federale insiste per la conferma della misura, ma si rimette al Tribunale Federale.

All'esito dell'audizione, il Tribunale Federale si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale Federale dà lettura della seguente ordinanza:

Il Tribunale Federale,

visti gli atti del procedimento;

valutata la memoria difensiva dd. 28.03.2026 depositata in data 30.03.2026 e i relativi allegati;

valutate le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'audizione ai sensi dell'art. 34, comma 3, RG FIPE dal signor Vincenzo PELLEGRINO;

ritenuto che allo stato gli elementi prodotti non risultano sufficienti quale prova della non sussistenza dei fatti;

rilevato che, tuttavia, le condotte possono considerarsi tali da modificare la misura cautelare irrogata;

dispone

la modifica della misura cautelare irrogata sostituendola con quella del divieto di frequentazione della palestra della A.S.D. KODOKAN, nonché degli eventi ufficiali federali FIPE ove sono presenti gli atleti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per giorni 60, decurtati i giorni già scontati di misura cautelare.

Si dispone la restituzione del presente fascicolo al Procuratore Federale per la prosecuzione delle indagini.

Verbale chiuso alle ore 15:15

Depositato in Roma il 30 marzo 2026

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Mattia Praloran

